

Numero Convenzione: SSP00110906



**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 74/08

NUMERO PRATICA: SSP00110906

Con la presente Convenzione

il GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE Spa, con sede in V.le Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di Euro 26.000.000,00, interamente versato, Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Direzione Operativa del GSE, nel seguito denominato brevemente "**GSE**"

e

R.E.M. SRL con sede in via VIA FERRUCCIA , 16 A, 03010 PATRICA (FR) , Codice fiscale 02240470605, Partita IVA 02240470605 rappresentata da PACE ADELE, nato a FERENTINO(FR), il 25/01/1960, nella qualità di legale rappresentante, nel seguito denominata brevemente 'Utente dello scambio'

premesso che:

- il decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 6, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità o AEEG) definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, precisando che:
 - non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - la disciplina dello scambio sostituisce ogni altro adempimento, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica a carico dei soggetti che realizzano gli impianti;
- il decreto legislativo n. 20/07 all'art. 6, comma 6, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza nominale fino a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti;
- le disposizioni relative alla cogenerazione ad alto rendimento non impediscono la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi;
- condizione essenziale per l'erogazione del servizio di scambio sul posto è la presenza di impianti per la produzione e per il consumo di energia elettrica sottesi ad un unico punto di connessione con la rete elettrica con obbligo di connessione di terzi;
- il decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, all'articolo 3, comma 5, prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possano accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

- l'allegato A alla delibera dell'Autorità ARG/elt n. 74/08 "Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto" (di seguito TISP) assegna al GSE il ruolo di intermediazione commerciale tra gli Utenti dello scambio e il sistema elettrico continuando tuttavia le imprese di vendita a effettuare la regolazione economica per la totalità dei prelievi di energia elettrica;
- l'articolo 3, comma 3, del TISP prevede che il GSE stipuli con l'Utente dello scambio una Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto dell'energia elettrica, ivi, incluse le tempistiche di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui alla medesima delibera;
- l'articolo 3, comma 4 del TISP specifica che la Convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all'immissione dell'energia elettrica ma non quelli relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata come previsti da:
 - Testo Integrato Traposto (deliberazione n. 348/07);
 - Testo Integrato Vendita (deliberazione n. 156/07);
 - Deliberazione 111/06;
 e successive modifiche e integrazioni;
- Le modalità e condizioni tecnico-operative relative a:
 - Accesso e funzionamento del portale informatico predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6 TISP;
 - Comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto;
 - Comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto;
 - Fatturazione e pagamento;
 vengono dettagliate dal GSE in un documento denominato Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- l'articolo 3, comma 6, del TISP prevede che il GSE predisponga un apposito portale informatico ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto;
- il servizio di scambio sul posto è erogato dal GSE al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
 - impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW tra cui rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;
 - impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW
- l'Utente dello scambio esercisce l'impianto Fotovoltaico alimentato da Solare denominato REM01FV47ADF043, ubicato nel Comune di PATRICA(FR), di potenza pari a 46,35 kW, identificato dal codice SAPR e identificato sul punto di connessione dal codice POD IT001E616351184
- l'impianto soddisfa le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
- l'Utente dello scambio è controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- l'Utente dello scambio ha presentato istanza al GSE, ai sensi dell'art.3, comma 2 del TISP al fine di avvalersi dell'erogazione da parte del GSE, del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica;
- ai sensi di quanto previsto al punto 4 della delibera ARG/elt n. 74/08, il GSE considera ai fini del calcolo del contributo in conto scambio il controvalore dell'eventuale saldo annuale

riportabile SR positivo maturato al 31 dicembre 2008 e comunicato dai gestori di rete al GSE in applicazione del punto 3 della deliberazione ARG/elt n. 74/08;

- i precedenti punti e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 387/03 e all'articolo 6, comma 6 del D. Lgs. 20/07, erogato dal GSE all'Utente dello Scambio atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Articolo 2

Obblighi dell'Utente dello scambio

L'Utente dello scambio, che ha presentato istanza ai sensi dell'art. 3, comma 2 del TISP, registrandosi sul portale informatico predisposto dal GSE ai sensi dell'art. 3, comma 6 del TISP, si impegna a utilizzare le apposite applicazioni e le procedure informatiche predisposte dal GSE secondo le modalità e condizioni previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) emesse, aggiornate e pubblicate dal GSE sul proprio sito internet (www.gse.it).

L'utente dello scambio è tenuto a versare al GSE un contributo pari a 30 euro l'anno per ogni impianto oggetto della presente convenzione a copertura dei costi amministrativi sostenuti da parte del GSE.

Articolo 3

Obblighi del GSE

Il GSE, per il periodo di validità della presente convenzione, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di vendita e dai gestori di rete, ai sensi di quanto previsto rispettivamente all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP, determina:

- a) il contributo in conto scambio (CS) di acconto associato all'energia elettrica scambiata in ciascun trimestre dell'anno solare di riferimento ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del TISP, sulla base dei criteri puntuali di calcolo per l'applicazione di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- b) il contributo in conto scambio (CS) di congruo associato all'energia elettrica scambiata nell'anno solare di riferimento, sulla base dei criteri puntuali di calcolo di cui all'articolo 10 del TISP (Regole tecniche) e secondo le modalità e tempistiche previste nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);

- c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, l'importo risultante per ciascun anno di riferimento determinato ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 6 del TISP;

e rende disponibili all'Utente dello scambio, attraverso il portale informatico, le informazioni utili per la determinazione degli importi sopra indicati.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio in acconto trimestrale vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine di ciascun trimestre, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE, delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

Le informazioni utilizzate per la determinazione del contributo in conto scambio annuale, nonché, per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, quelle relative alla valorizzazione delle eventuali eccedenze, vengono rese disponibili dal GSE all'Utente dello scambio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, fatto salvo il caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e dei gestori di rete al GSE delle informazioni di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1 del TISP.

In caso di mancata comunicazione, da parte delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete, delle informazioni necessarie al calcolo del contributo, il GSE si impegna a operare le opportune azioni di sollecito nei confronti degli inadempienti, tenendone informato l'Utente dello scambio. A fronte del sollecito effettuato per la trasmissione delle suddette informazioni, in nessun caso il GSE potrà essere ritenuto responsabile per l'eventuale inadempimento delle imprese di vendita e/o dei gestori di rete.

Articolo 4

Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e contributo a copertura dei costi del GSE

Il GSE, nell'ambito della presente Convenzione:

- corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio (Cs) di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito determinato ai sensi dell'articolo 3, lettera c);
- riceve dall'Utente dello scambio il contributo, previsto all'articolo 6, comma 1), lettera c) del TISP, a copertura dei costi amministrativi.

Ai fini della regolazione del contributo di cui all'articolo 3, lettere a), il GSE, con riferimento a ciascun trimestre di competenza e secondo le modalità previste nelle DTF:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista, quando l'ammontare cumulato dell'importo spettante supera il valore di 100 euro;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario indicato dall'Utente dello scambio nella propria "scheda dati anagrafici".

Ai fini della regolazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c), il GSE, con riferimento a ciascun anno di competenza e secondo le modalità riportate nelle DTF:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di congruaggio, nonché l'importo di cui all'articolo 3, lettera c) per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'USSP ha optato per la vendita delle eccedenze;
- autorizza l'Utente dello scambio alla fatturazione, ove prevista;
- entro il 15esimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a congruaggio sul conto corrente bancario indicato dall'operatore nella propria "scheda dati anagrafici".

A partire dall'anno di attivazione del rapporto contrattuale il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell'Utente dello scambio o, in caso di incapienza, attraverso bonifico bancario secondo le modalità che saranno appositamente comunicate dal GSE.

Ai fini della fatturazione e del rispetto delle date di pagamento, il GSE procederà come dettagliatamente precisato nelle DTF con modalità distinte per gli operatori senza partita IVA e per gli operatori con partita IVA, per i quali il pagamento è subordinato all'emissione di una fattura secondo le modalità operative e nei termini riportati nelle DTF.

A partire dal secondo anno del rapporto contrattuale il contributo in conto scambio (Cs) di acconto, può essere erogato solo successivamente alla pubblicazione degli importi di cui all'articolo 3, lettere b) e c) relativi all'anno solare precedente.

Articolo 5

Misura dell'energia elettrica

Il responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura e il responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure, sono definiti dalle vigenti disposizioni adottate dall'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica.

In presenza di più impianti, sottesi a un unico punto di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi, l'Utente dello scambio è tenuto a rendere disponibili al GSE, tramite il portale informatico, le misure annuali relative all'energia prodotta da ciascun impianto ai fini della determinazione del contributo in conto scambio (CS) di congruaggio imputabile a ciascuno di essi.

Nel caso in cui vi siano più impianti nella propria titolarità o disponibilità collegati al medesimo punto di scambio, per ognuno di essi, ivi inclusi gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'Utente dello scambio è tenuto a dotarsi delle Apparecchiature di Misura di cui all'art. 6 della delibera AEEG n. 88/07 (di seguito "AdM-88/07"), così come modificata e integrata dalla delibera AEEG n. 150/08. L'Utente dello scambio, inoltre, è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie alla acquisizione per via telematica ('telelettura') delle misure rilevate dalle citate AdM.

Articolo 6

Obblighi informativi

L'Utente dello scambio si impegna a fornire al GSE, tempestiva comunicazione, secondo le modalità riportate sulle DTF, di qualsiasi variazione relativa all'impianto, alla connessione alla rete, alle apparecchiature di misura e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla corretta determinazione della energia e della regolazione dei corrispettivi di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Nel caso in cui, nel corso della presente Convenzione, l'Utente dello scambio cambi impresa di vendita, l'Utente medesimo è tenuto a comunicare prontamente al GSE attraverso il portale informatico, gli estremi dell'impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.

In mancanza di tale comunicazione, al GSE non potrà essere imputata alcuna responsabilità riveniente da eventuali comunicazioni all'originaria impresa di vendita.

Art. 7

Cessione dei crediti e pagamenti

E' fatto assoluto divieto alle parti di cedere a terzi in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo i crediti, anche maturandi, derivanti dalla presente convenzione.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GSE effettua la liquidazione della posizione finanziaria netta a credito o a debito dell'operatore, secondo le modalità tecnico operative riportate nella DTF.

Nei casi in cui la convenzione sia disdetta nei termini di cui all'articolo 11, ovvero nei casi di risoluzione di cui all'articolo 12, l'Utente dello scambio dovrà provvedere al pagamento diretto al GSE delle eventuali partite debitorie che non possono essere liquidate tramite compensazione.

Art. 8

Ritardato pagamento

Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sono dovuti sugli importi fatturati, interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 2 punti percentuali.

La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di Pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia SpA Milano (attualmente alla pagina <<ATICFOREX06>>) il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di Pagamento.

In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (esempio: <<Il Sole 24 Ore>>).

In caso di mancata disponibilità dell'Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c., maggiorato di 2 punti percentuali.

Qualora l'interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n 108 ("Disposizioni in materia di usura") e successive modifiche ed interazioni, l'interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo.

Articolo 9

Comunicazioni

Le Parti si impegnano a comunicare alla controparte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ogni eventuale variazione dei propri dati anagrafici o particolari regimi fiscali ai fini IVA. Nel caso di comunicazione di variazione delle coordinate bancarie di domiciliazione dei pagamenti, la variazione sarà resa operativa nel secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione stessa. Farà fede in questo caso la data riportata nell'avviso di ricevimento.

Il GSE non potrà essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte dell'Utente dello scambio.

Articolo 10

Verifiche e controlli

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4.1, lett. c), e 7 del TISP, il GSE ha la facoltà di effettuare verifiche o sopralluoghi sull'impianto oggetto della presente convenzione, direttamente o tramite terzi dallo stesso debitamente autorizzati, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Il GSE comunicherà all'Utente dello scambio la data del sopralluogo sull'impianto. Nel corso delle attività di verifica l'Utente dello scambio potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovranno essere comunicati formalmente al GSE, con debito anticipo rispetto alla data indicata per il sopralluogo, il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni. Nell'ambito di tali verifiche i soggetti responsabili degli impianti devono adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 42/02.

Qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 42/02, ovvero nel caso di centrali ibride, non dovesse essere rispettato, su base annua, il requisito di produzione minima da fonti rinnovabili, l'Utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione del precedente articolo 4, maggiorato degli interessi legali. Per l'energia elettrica immessa il GSE applica all'Utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

Ogni eventuale situazione anomala riscontrata dal GSE in sede di verifica è segnalata all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 11

Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha decorrenza dal 27/09/2010, avrà scadenza il 31/12/2010

La Convenzione si rinnova tacitamente di anno in anno, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12 e/o salvo disdetta da comunicarsi dall'Utente dello scambio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di disdetta anticipata in corso d'anno da parte dell'Utente dello scambio, il GSE non attiverà una nuova convenzione di scambio sul posto prima dell'anno successivo a quello di disdetta.

Articolo 12

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora l'Utente dello scambio incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il GSE si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Utente dello scambio, agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Qualora venga meno una delle condizioni previste per l'ammissione al regime di scambio sul posto, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante o comunque connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione e degli atti dalla stessa richiamati, che non possa essere risolta in via bonaria, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

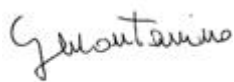
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti fanno espresso rinvio alla disposizioni di cui al TISP, alle norme in materia di cogenerazione, connessione di impianti alla rete, misura dell'energia elettrica e trasporto e, qualora applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Si intendono automaticamente applicate alla presente Convenzione eventuali modifiche dovute a successivi mutamenti e aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Roma, lì 29/11/2010

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa
Gerardo Montanino

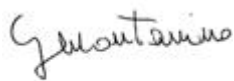


Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.

L'Utente dello scambio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

art. 3 'Obblighi del GSE', art.4 'Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e corrispettivi a copertura dei costi del GSE' art. 5 'Misura dell'energia elettrica', art. 6 'Obblighi informativi', art. 7 'Cessione dei crediti e pagamenti', art. 8 'Ritardato pagamento', art. 9 'Comunicazioni', art. 10 'Verifiche e controlli', art. 11 'Decorrenza e durata della convenzione', art. 12 'Risoluzione della convenzione', art. 13 'Foro competente', art. 14 'Rinvio'.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE Spa
Gerardo Montanino



Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/93, convalidata digitalmente.

